



## LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 24 06 1976 LIGURIA

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30 6 1976 N. 26**

### ***Costituzione di un Comitato tecnico consultivo per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell' esercizio venatorio.***

#### ARTICOLO 1

##### FINALITA'

Allo scopo di promuovere la partecipazione delle categorie interessate e delle rispettive associazioni alla tutela del patrimonio faunistico ed alla gestione della caccia attuate nel rispetto dell' attivita' agricola e dell' ambiente naturale la Regione Liguria istituisce un apposito Comitato tecnico consultivo.

#### ARTICOLO 2

##### COMPOSIZIONE

Il Comitato tecnico consultivo costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e' composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore all' uopo delegato in qualita' di presidente del Comitato; b) dai Presidenti delle amministrazioni provinciali o dagli assessori da essi delegati; c) da un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale che risultino presenti ed organizzate in tutte le province liguri; d) da tre rappresentanti dei coltivatori diretti scelti uno per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale; e) da un rappresentante dei braccianti scelto dall' associazione maggiormente rappresentativa in ambito regionale; f) da un rappresentante dei proprietari - imprenditori scelto dall' associazione maggiormente rappresentativa in ambito regionale; g) da un rappresentante per ognuno dei seguenti enti o sodalizi: Ente nazionale per la protezione degli animali Ente nazionale cinofilia italiana Associazione Italia nostra Federazione pro - natura World Wildlife fund scelti dai rispettivi organismi regionali; h) dall' Ispettore regionale delle foreste e da un funzionario della Regione esperto in agricoltura designato dal Presidente della Giunta regionale; i) da un rappresentante del Laboratorio o di zoologia applicata alla caccia di Bologna; l) da un esperto in ecologia e da un esperto in legislazione venatoria designati dal Consiglio regionale; m) da un rappresentante della Federazione CGIL - CISL - UIL. I componenti del Comitato durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio regionale. Essi possono venir sostituiti in ogni tempo dai consigli enti organismi ed associazioni che li hanno designati.

#### ARTICOLO 3

##### COMPITI E FUNZIONAMENTO

Il Comitato ha il compito di: a) formulare proposte relative alla tutela della fauna selvatica e all' esercizio della caccia; b) esprimere pareri in ordine ai provvedimenti legislativi sulla caccia e in ordine ad ogni altro affare concernente la materia sottoposto al Comitato dal Presidente. Per l' esecuzione delle funzioni

di cui al comma precedente il Comitato puo' svolgere le necessarie ricerche avvalendosi del personale della Regione. Ove necessario il Comitato puo' costituire gruppi di studio i cui coordinatori verranno designati dal presidente. Ai lavori del Comitato e dei gruppi di studio il presidente puo' chiamare a partecipare anche rappresentanti di enti locali comunita' montane dirigenti di associazioni ed esperti in discipline collaterali quando cio' si rendesse necessario data la particolarita' delle questioni in esame. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

#### ARTICOLO 4

##### COMPENSI RIMBORSI E SPESE

A favore dei membri la cui partecipazione ai lavori del Comitato o dei gruppi di studio non rientri fra i doveri del proprio ufficio o non sia altrimenti ricompensata viene stabilita la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 10.000 lorde; per i componenti residenti fuori del capoluogo regionale la misura del gettone e' elevata a lire 15.000 oltre al rimborso delle spese di viaggio. Per le spese di funzionamento del Comitato previste per l' anno 1976 in lire 4.000.000 si provvede a carico del capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per l' anno medesimo e dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci per gli anni successivi.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 24 giugno 1976.

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1976

\_\_\_Num:0021

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:26

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1976